



BONUS EDILIZIA

Le proposte di Confartigianato per sbloccare i crediti

Confartigianato continua a battersi per liberare le imprese dai crediti incagliati nei cassetti fiscali, non gestibili sul mercato bancario, e per scongiurare il fallimento di migliaia di imprese e considera indispensabile un rapido intervento per sanare la situazione pregressa. In primo luogo attraverso un intervento straordinario da parte dello Stato che metta in campo un compratore di ultima istanza con il coinvolgimento immediato, ad esempio, di Cassa Depositi e Prestiti e Poste S.p.A. e poi con la conversione dei crediti in titoli negoziabili sul mercato.

Per rimettere in moto il mercato della cessione del credito e far ripartire i cantieri, Confartigianato ritiene, inoltre, necessarie le seguenti azioni:

- ➔ **Ampliare la platea dei cessionari** nei cui confronti le banche e i gruppi bancari possono in ogni caso effettuare la cessione, per consentire un buon assorbimento dei crediti fiscali;
- ➔ **Consentire l'utilizzo oltre l'anno 2022 della quota di credito d'imposta non fruita e derivante dalla concessione di sconti in fattura.** Infatti, molte imprese che hanno concesso lo sconto in fattura negli ultimi mesi dell'anno 2021 non hanno trovato cessionari disponibili all'acquisto dei crediti. Se non dispongono di capienza fiscale, rischiano di perdere la prima rata annuale per la parte non compensata;
- ➔ Riaprire il termine per la trasmissione delle comunicazioni di opzione, scaduto il 29 aprile 2022. Sono molte le imprese che, per motivi diversi (inerzia di un soggetto terzo incaricato, rifiuto del cessionario per

errori formali contenuti nella comunicazione di opzione) non hanno potuto trasmettere (o ritrasmettere) la comunicazione nel termine del 29 aprile. Peraltro, è stata rappresentata l'opportunità di prevedere, a regime, l'eliminazione di un termine rigido almeno per lo sconto in fattura, o di introdurre un termine più ampio. In alternativa, potrebbe essere introdotta la possibilità di una "remissione in bonis";

- ➔ Semplificare e unificare le procedure per l'istruzione delle pratiche di cessione, in modo da garantire tempi ragionevoli e sufficiente certezza tra gli operatori-imprese che confidano nella monetizzazione del credito.
- ➔ Rendere interoperabili le piattaforme utilizzate dai diversi istituti di credito al fine di semplificare ed unificare le procedure per l'istruzione delle pratiche di cessione.

●●● IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale: Le novità del Decreto Legge "Semplificazioni". da pag. 2

Consulenza del Lavoro: Chiarimenti sul Bonus 200 euro. da pag. 10

Ambiente e Sicurezza: Le modalità applicative del procedimento di valutazione ambientale postuma e del procedimento di valutazione ambientale preliminare. da pag. 11

Privacy: Google, Garante privacy: stop all'uso degli Analytics. da pag. 13

Credito: La convenzione di tesoreria. da pag. 14

LE NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE “SEMPLIFICAZIONI”

1. PREMESSA

È stato pubblicato nella G.U. n. 143 del 21 giugno 2022 il decreto-legge n. 73 del 21 giugno 2022 (Decreto Semplificazioni) che contiene numerose semplificazioni di carattere fiscale come ad esempio la modifica del calendario fiscale di alcuni adempimenti come Lipe e Modelli Intrastat, l'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES, semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP, la modifica della disciplina in materia di estero metro e, al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, sono state modificate le disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale.

Con la presente Informativa si commentano le misure fiscali di maggior interesse.

2. DEMATERIALIZZAZIONE SCHEDA SCELTA DI DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE NEL CASO DI 730 PRESENTATO TRAMITE SOSTITUTO D'IMPOSTA (Articolo 2)

L'articolo 2 introduce il comma 2-bis all'art. 37 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che prevede che i sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:

- controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituto, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
- consegnare al sostituto, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
- trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Martedì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Mercoledì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	CHIUSO	
Giovedì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Venerdì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Sabato	mattina	dalle 8.30	alle 12.00
	pomeriggio	CHIUSO	

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro:

- il 15 giugno** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
 - il 29 giugno** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
 - il 23 luglio** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
 - il 15 settembre** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
 - il 30 settembre** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;
- d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;
- e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.».

Le predette disposizioni si applicano a partire

dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (22 giugno 2022). Sempre a decorrere dal 22 giugno 2022 (giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge in G.U.) cessa di avere applicazione il comma 1 dell'art. 17 del D.M n. 164 del 31.5.1999.

3. MODIFICHE AL CALENDARIO FISCALE (Articolo 3)

L'articolo 3 modifica il calendario fiscale intervenendo sulle scadenze di seguito riportate.

Il comma 1 sposta dal 16 settembre al 30 settembre il termine di presentazione della LIPE del 2° trimestre.

Con **il comma 2** viene modificato il comma 6-bis dell'articolo 50 del D.L. n. 331/1993 e quindi il termine di presentazione dei **Modelli Intrastat è fissato entro il mese successivo al periodo di riferimento.**

Il comma 3 abroga l'articolo 3, comma 1, del D.M. 22 febbraio 2010 che fissava i termini di presentazione dei modelli Intrastat.

Il comma 4 dispone che il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (a decorrere da quelle emesse dal 1° gennaio 2023) può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- a) per il 1° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro (prima il l'importo era di € 250);
- b) per il 1° e 2° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 5000 euro (prima il l'importo era di € 250).

Il comma 6 prevede lo spostamento al 30 settembre dal 30 giugno del termine di pagamento dell'imposta di soggiorno e della presentazione della dichiarazione.

4. EROGAZIONE DEI RIMBORSI FISCALI AGLI EREDI (Articolo 5)

L'articolo 5 prevede che i rimborsi fiscali spett-

tanti al de cuius, di competenza dell'Agenzia delle entrate siano erogati agli eredi, salvo diversa indicazione da parte degli stessi da rendersi secondo le modalità da definirsi con apposito provvedimento direttoriale. Se il soggetto chiamato all'eredità decide di non accettare il rimborso fiscale, dovrà restituire all'Agenzia delle entrate l'importo ricevuto.

5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA (Articolo 6)

L'articolo 6 in commento modifica il comma 1 dell'articolo 5 del D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 e quindi nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.”.

Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il CAF o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

La novità si applicano dal 2022 (periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto).

6. ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA ALLE MICRO IMPRESE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ERRORI CONTABILI (Articolo 8)

La disposizione interviene nelle modalità di determinazione del reddito complessivo delle società ed enti commerciali, apportando delle modifiche in particolare per le micro-imprese. La nuova disposizione, in sostanza, riconosce alle micro-imprese l'applicazione della “derivazione rafforzata” disciplinata dall'art. 83 TUIR (con applicazione dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e clas-

sificazione adottati in bilancio, con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma).

Le micro-imprese di cui all'art. 2435 ter codice civile (cioè, le società che non hanno emesso titoli negoziati e che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi non superano dei seguenti limiti: attivo Stato patrimoniale 175.000 euro, ricavi 350.000 euro, 5 dipendenti) che scelgono di non adottare le semplificazioni per esse previste e di redigere invece il bilancio in forma ordinaria, per effetto della nuova disposizione determinano il reddito d'impresa applicando il principio di derivazione rafforzata, per effetto del quale valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.

Ai sensi del comma 2, la novità si applica a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, cioè a partire dal 2022.

La nuova disposizione consente a tali piccole imprese di evitare la gestione di un doppio binario che incrementa i costi di gestione delle stesse, e complica i controlli da parte dei verificatori fiscali.

7. ABROGAZIONE DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA E DELL'ADDIZIONALE IRES DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2009, N. 7 (Articolo 9)

Il comma 1 abroga i commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies dell'art. 2, DL. n. 138/2011 che riguardano la disciplina delle società in perdita sistematica: detta disciplina comporta l'applicazione della maggiorazione Ires applicabile per le società di comodo. La penalizzazione è prevista per le società che riportano perdite per cinque esercizi consecutivi o perdite per quattro periodi e nel quinto un reddito inferiore a quello minimo. Tale disposizione trova applicazione a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Il comma 2 abroga l'articolo 3 della legge n. 7/2009 che riguarda l'addizionale all'imposta sul reddito delle società dovuta da società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato:

- ➔ che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro

superiore al 33 per cento della corrispondente voce del bilancio di esercizio;

- ➔ emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- ➔ con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.

La maggiorazione sarebbe stata applicata fino al 2028 e, invece, è abrogata con decorrenza dal 2021. L'aliquota dal 2020 al 2023 è pari al 4,65 per mille.

8. SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE IRAP (Articolo 10)

Con l'articolo 10 in commento viene riscritto l'articolo 11 del D.lgs. n. 446/1997 (Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta), in merito (comma 1), alla deducibilità dei contributi. **Trattasi di un mero coordinamento legislativo che non incide, in ogni caso, sulla determinazione dell'imposta dovuta.** E' stato richiesto all'Agenzia che i modelli IRAP 2022, seppur non adeguati al nuovo testo in vigore a decorrere dal 2021, non subiscano modifiche al fine di evitare cambiamenti in corso di campagna dichiarativa.

Con la modifica all'art. 11, comma 1, lettera a), numero 1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro sono ammessi "in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato" e non più in relazione ai dipendenti a tempo indeterminato.

Sono abrogati rispettivamente i numeri 2) e 4) dell'art. 11, comma 1, lettera a) riguardanti:

- 2) l'ulteriore deduzione di importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
- 4) la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

All'art. 11, comma 1, lett. a) numero 5) la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazio-

ne di programmi comuni di ricerca e sviluppo è ammessa solo in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e non più in relazione ai dipendenti a tempo indeterminato.

È abrogato il comma 4-quater dell'articolo 11 che riguarda l'agevolazione relativa alla deduzione per l'incremento della base occupazionale.

Conseguentemente è sostituito il comma 4-septies come segue: "Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro".

Ed è sostituito il comma 4-octies come segue: Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione di cui al primo periodo è altresì ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto."

Le suddette disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta 2021.

9. RINVIO DEI TERMINI PER L'APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA DICHIARATIVA (Articolo 11)

Come disposto dall'articolo 11:

- ➔ i modelli Redditi e IRAP sono approvati entro il mese di febbraio (anziché entro il 31 gennaio);
- ➔ il modello 770 e la CU dei lavoratori dipendenti sono approvati con provvedimenti da approvarsi entro il mese di febbraio (anziché entro il 15 gennaio).

I modelli dichiarativi Redditi e IRAP istruzioni e specifiche tecniche sono resi disponibili in formato elettronico entro il mese di febbraio (anziché entro il 15 febbraio).

10. MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ESTEROMETRO (Articolo 12)

L'articolo 12 modifica il comma 3-bis dell'art. 1, del D.lgs. 5.8.2015, n. 127, introducendo una nuova condizione di esonero dall'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Agli esoneri già previsti (operazioni assistite da bolletta doganale o per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche) si affianca quello relativo **ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia** ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 purché **di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione.**

LE PROPOSTE EMENDATIVE DI CONFARTIGIANATO IN AMBITO FISCALE

Confartigianato ha promosso una serie di proposte di semplificazione fiscale, gli emendamenti sono stati presentati da diversi gruppi politici e sono al vaglio delle competenti Commissioni della Camera dei deputati.

La Confederazione ha promosso una serie di **proposte emendative** al disegno di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (A.C. 3653), assegnato in sede referente alle **Commissioni riunite V Bilancio e Tesoro e VI Finanze della Camera dei deputati.**

Tali proposte sono state tutte presentate da diversi gruppi politici e sono al vaglio delle competenti Commissioni.

Una sintesi dei contenuti degli emendamenti promossi è contenuta nella scheda nelle pagine a seguire.

<p>Abrogazione della comunicazione periodica delle liquidazioni IVA</p>	<p>L'emendamento ha l'obiettivo di abrogare la norma che obbliga i contribuenti a presentare la comunicazione dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE). La portata più ampia della semplificazione proposta assorbe, di fatto, la proroga del termine di presentazione della comunicazione LIPE del secondo trimestre, prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge in commento.</p> <p>La soppressione della LIPE si rende ormai necessaria in considerazione del fatto che la finalità di controllo dei versamenti IVA, realizzata dalla norma originaria, è pienamente possibile attraverso il più efficiente utilizzo dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria, frutto dell'obbligo di fatturazione elettronica tra privati introdotto dal 2019.</p>
<p>Termine dei versamenti d'imposta per i soggetti per i quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale</p>	<p>L'emendamento è finalizzato a mettere a regime il termine di versamento del 20 luglio per coloro per i quali sono elaborati gli ISA al fine di evitare che tutti gli anni, sino all'ultimo momento, i contribuenti e gli intermediari che li seguono negli adempimenti siano lasciati nell'incertezza di una eventuale proroga.</p>
<p>Semplificazione del termine di versamento dell'Iva da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intra comunitari</p>	<p>La proposta mira ad introdurre il termine trimestrale (in luogo di quello mensile) entro il quale i soggetti forfetari possono procedere con il versamento dell'Iva relativa agli acquisti soggetti al meccanismo del <i>reverse charge</i> interno e, ove previsto, internazionale. Si ritiene paradossale, infatti, che soggetti di ridottissime dimensioni non possano quantomeno fruire, laddove ritenuto più favorevole, dei termini ordinariamente riconosciute agli operatori più strutturati che applicano il regime della liquidazione Iva trimestrale ai sensi dell'articolo 7 del dPR 542/99 ai cui termini (16 maggio; 20 agosto; 16 novembre e 16 marzo).</p>
<p>Abrogazione della disciplina delle società di comodo</p>	<p>L'emendamento mira ad abrogare la disciplina delle società di comodo, integrando in tal modo la soppressione della disciplina delle società in perdita "sistematica" già prevista dalla vigente disposizione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.</p>
<p>Entrata in vigore delle modifiche conseguenti alla modalità di rappresentazione delle deduzioni IRAP relative al costo del lavoro</p>	<p>L'art. 10 effettua un mero coordinamento legislativo al fine di adeguare il testo dell'articolo 11 del D.lgs. n. 446/1997 agli innumerevoli interventi che si sono succeduti nel tempo in materia di deduzione del costo del lavoro a tempo indeterminato.</p> <p>In considerazione che le modifiche apportate non incidono, in ogni caso, sulla determinazione dell'imposta dovuta e al fine di evitare impatti sulla modulistica IRAP 2022, già in uso, si propone di prevederne l'entrata in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2022 evitandone, quindi, effetti retroattivi.</p>

<p>Semplificazione dei termini per l'invio dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato</p>	<p>L'emendamento ha la finalità di posticipare al 1° gennaio 2023 la nuova tempistica prevista per la trasmissione telematica, tramite il Sistema di Interscambio, dei dati relativi alle operazioni verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, mantenendo per le operazioni ricevute il più ampio termine trimestrale finora vigente.</p> <p>La posticipazione dell'entrata in vigore della nuova tempistica di trasmissione al 1° gennaio 2023, proposta con l'emendamento, comporta, inoltre, il conseguente slittamento alla medesima data della disciplina sanzionatoria correlata prevista dall'articolo 13 del presente decreto.</p>
<p>Innalzamento del limite da cui scatta l'obbligo di apposizione del visto di conformità per i crediti IVA</p>	<p>L'emendamento ha l'obiettivo di innalzare a 50.000 euro il limite, oggi previsto a 5.000 euro, entro cui è possibile la compensazione dei crediti IVA senza necessità di apposizione del visto di conformità.</p> <p>Il corretto ed efficiente utilizzo dei dati da parte dell'Amministrazione, in aggiunta all'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica fra privati vigente dal 1° gennaio 2019, costituiscono strumenti più che sufficienti per garantire l'esecuzione di puntuali e tempestivi controlli delle posizioni dei singoli contribuenti, con la conseguenza che è possibile ripristinare ad un più elevato limite la possibilità di libera compensazione dei crediti IVA, riducendo i costi burocratici per le imprese.</p>
<p>Abolizione dell'obbligo di dichiarazione IMU annuale per gli ENC che godono di esenzioni pur in assenza di modifiche nelle condizioni di esonero dal versamento dell'IMU</p>	<p>L'emendamento ha la finalità di introdurre, anche per gli Enti non commerciali, la valenza ultrannuale della dichiarazione IMU, salvo il caso in cui si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati che portano a determinare in modo diverso l'imposta o a modificarne il diritto all'esenzione.</p> <p>In tal modo, anziché con cadenza annuale anche nell'ipotesi in cui nulla sia cambiato rispetto all'anno precedente, la dichiarazione IMU sarà presentata solo se le variazioni sorte modificano la spettanza o meno dell'esenzione.</p>
<p>IMU - obbligo di invio degli F24 da parte dei comuni</p>	<p>L'emendamento ha la finalità di introdurre, in capo al comune, l'obbligo di predisposizione del modello di pagamento dell'IMU, sulla base dei dati in proprio possesso. In tal modo, viene ad essere realizzata una notevole semplificazione della procedura, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione della corretta aliquota IMU approvata dal Comune, resa difficoltosa dall'eterogeneità delle regole di redazione dei regolamenti in cui ricercare le necessarie informazioni.</p>

<p>Semplificazione dell'obbligo di comunicazione per le imprese che ricevono contributi in quanto funzione già assolta dal registro nazionale degli aiuti</p>	<p>La proposta ha l'obiettivo, per finalità di semplificazione, di sopprimere l'obbligo di comunicazione che grava sulle imprese che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, erogati dalle pubbliche amministrazioni, sia tramite la pubblicazione delle informazioni nelle note integrative del bilancio, sia tramite la pubblicazione nei propri siti internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio.</p> <p>Tali obblighi comportano un notevole aggravio burocratico per le imprese - che sinora hanno operato in totale assenza di interpretazioni ufficiali - senza aggiungere nulla in termini di trasparenza in quanto, trattandosi in massima parte di aiuti di Stato, i medesimi sono registrati a cura dell'ente erogatore nel Registro Nazionale degli aiuti. Pertanto, chiunque vi abbia interesse (il Registro è pubblico e liberamente consultabile), può rilevare in relazione a ogni soggetto economico se il medesimo, e per quali importi, ha ricevuto contributi pubblici.</p> <p>Il tutto, nel caso di inosservanza, gravato da un assetto sanzionatorio di non secondaria entità, strutturato su severe sanzioni amministrative, sia pecuniarie che accessorie.</p>
<p>Compensazione crediti imposta - innalzamento limite degli importi iscritti a ruolo, oggi 1.500 euro, da cui scatta il divieto</p>	<p>L'emendamento ha la finalità di elevare a euro 3.000 il limite degli importi iscritti a ruolo da cui scatta il divieto di compensazione dei crediti d'imposta erariali. Ciò, per evitare che una cartella esattoriale di importo esiguo, scaduta e non ancora pagata, impedisca di fatto la fruizione delle agevolazioni cui il soggetto ha diritto.</p>
<p>Abrogazione della disciplina del reverse charge in edilizia</p>	<p>L'emendamento è finalizzato ad abrogare la disciplina dell'inversione contabile nel settore edile.</p> <p>La norma, introdotta dal 2008 ed estesa ad altri settori edili dall'anno 2015, ha una finalità antifrode che oggi può ritenersi perseguita in modo più efficace da altri strumenti, quale la fatturazione elettronica fra privati vigente dal 1° gennaio 2019.</p>
<p>Abrogazione della disciplina dello split payment</p>	<p>L'emendamento è finalizzato ad abrogare la disciplina dello split payment che il legislatore ha introdotto dal 2015 per perseguire una finalità antifrode.</p> <p>Tale obiettivo oggi può ritenersi perseguito in modo più efficace da altri strumenti, quale la fatturazione elettronica fra privati vigente dal 1° gennaio 2019.</p>
<p>Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni fiscali</p>	<p>L'emendamento è finalizzato a ridurre al 2% la ritenuta applicata dalle banche sui bonifici che riconoscono detrazioni fiscali. La ritenuta, attualmente fissata all'8%, è stata introdotta per realizzare una finalità di controllo che oggi è pienamente realizzata, oltre che da un più efficiente utilizzo dei dati da parte dell'Amministrazione, anche dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019.</p>

<p>Riconoscimento della difficoltà a adempiere per imprese colpite dal covid-19 finalizzata alla rateizzazione dei ruoli in 120 rate</p>	<p>L'emendamento ha l'obiettivo di riconoscere <i>in re ipsa</i> a tutti i soggetti colpiti gravemente dall'emergenza sanitaria COVID -19, la situazione di difficoltà a adempiere legata alla congiuntura economica che consente di avere - di diritto - la possibilità di rateizzare i debiti iscritti a ruolo in 120 rate mensili. Ipotesi già prevista dall'articolo 19 del DPR 602/1973 per tutti i soggetti colpiti gravemente dalla congiuntura economica.</p> <p>Si ritiene, infatti, che tutti coloro che hanno avuto accesso ad uno o più contributi a fondo perduto legati all'emergenza sanitaria COVID, hanno dimostrato con l'accesso stesso al contributo di aver subito una pesante riduzione di ricavi e di reddito in conseguenza dell'emergenza sanitaria, la quale li pone in una situazione di difficoltà a adempiere.</p>
<p>Norma di interpretazione autentica in materia di contabilizzazione dei bonus edilizi maturati da imprese</p>	<p>Con riferimento ai lavori eseguiti dalle imprese sul proprio patrimonio immobiliare la detrazione maturata dalle stesse ha, sinora, determinato una mera riduzione del carico fiscale senza comportare ulteriori effetti. In pratica, la detrazione fiscale agisce a diretta riduzione del carico fiscale senza che la detrazione stessa intacchi il valore dell'investimento effettuato.</p> <p>Al fine di evitare che a seguito della Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali del 3 agosto 2021 dell'Organismo Italiano di Contabilità muti l'interpretazione in materia di contabilizzazione dei bonus maturati dalle imprese, l'emendamento proposto, con norma di interpretazione autentica, sancisce che i bonus maturati dalle imprese comportano una mera riduzione dell'imposta dovuta senza effetti sulla contabilizzazione del valore degli investimenti effettuati.</p>

Francesco Bandini

fbandini@confartigianato.fo.it

Bonus 200 Euro - Messaggi e Circolari INPS

Lo scorso 13 giugno, l'Inps ha reso pubblico un messaggio con le modalità di recupero del bonus di 200,00 Euro e successivamente, in data 24/06/2022 l'Inps, con la circolare n. 73 ha fornito le istruzioni applicative per la corresponsione di tale indennità.

Il messaggio del 13/06/2022 ha comunicato solo le modalità di esposizione in Uniemens negli importi a recupero e indicato espressamente che lo stesso andrà effettuato nel mese di luglio 2022.

Pertanto gli importi saranno corrisposti con le retribuzioni di luglio 2022 e non giugno come si poteva dedurre dall'interpretazione della normativa.

La Circolare del 24/06/2022 ha invece riportato i requisiti da possedere per aver diritto all'indennità che sono i seguenti:

aver avuto diritto per almeno un mese nel periodo 01/01/2022 - 23/06/2022 all'esonero contributivo pari allo 0,80% di cui all'art. 1, comma 121 della Legge 234/2021;

non essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30/06/2022;

non avere nel proprio nucleo familiare beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28/01/2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28/03/2019 n. 26.

Inoltre il rapporto di lavoro deve sussistere nel mese di luglio 2022.

L'indennità spetta una sola volta, pertanto in caso di rapporti di lavoro con più datori, il dipendente dovrà scegliere da chi farsi riconoscere il beneficio.

L'indennità viene anticipata dal datore di lavoro e verrà compensata con i contributi dovuti all'INPS da versare nel modello F24 del 22/08/2022.

Per poter percepire la suddetta indennità, i lavoratori devono compilare e riconsegnare una dichiarazione dove autocertificano la sussistenza dei requisiti esposti sopra.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

Chiarimenti sulle modalità applicative del procedimento di valutazione ambientale postuma e del procedimento di valutazione ambientale preliminare

Al fine di omogeneizzare i comportamenti, si ritiene utile fornire alcune precisazioni operative in merito all'applicazione del procedimento amministrativo disciplinato dall'articolo 29, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006. In particolare, si prende in esame il caso di realizzazione di un progetto senza la previa sottoposizione alla valutazione ambientale (VIA/screening) pur essendo vigenti delle disposizioni che ne obbligavano lo svolgimento. In tale caso, in base al citato articolo 29, comma 3, in ogni momento in cui l'Autorità competente ne viene a conoscenza deve assegnare un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento di valutazione ambientale e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. I presupposti per avviare il procedimento di cui all'articolo 29, comma 3, possono essere appresi a seguito di visita ispettiva (disposta a seguito di denuncia) ovvero a seguito di verifica documentale (quale, ad esempio, in sede di procedimenti di autorizzazione, di loro rinnovo ovvero di procedimenti preliminari o comunque di interlocuzioni con i proponenti).

Nell'ambito della nozione di "progetto" realizzato senza la previa valutazione ambientale vanno presi in esame i nuovi progetti ovvero le modifiche dei progetti realizzati dopo l'entrata in vigore della disciplina relativa alle valutazioni ambientale (cfr. articoli 5, comma 1, lett. g); articolo 6, commi 6 e 7 d.lgs. n. 152/06).

Da un punto di vista temporale e alla luce del recepimento nazionale e regionale delle norme comunitarie in materia di Valutazioni ambientali, può ritenersi ragionevole partire dall'esame dei progetti realizzati dal 5 dicembre 2000. Le tipologie progettuali da considerare sono quelle previste dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell'opera e che attualmente rientrano nel campo di applicazione delle norme in materia di valutazioni ambientali. Con riferimento alle modifiche dei progetti, si evidenzia che il proponente ha la facoltà di dimostrare che, sulla base di interlocuzioni formali avvenute con l'amministrazione, il progetto era stato ritenuto esente da screening in quanto

ritenuto non rientrante nella nozione di "modifica" vigente al momento della sua realizzazione.

L'autorità competente ad attivare il procedimento e a ricevere l'istanza di avvio del procedimento della valutazione ambientale postuma è il soggetto attualmente competente in via ordinaria rispetto al progetto (cfr. articolo 7 della L.R. n. 4/2018). All'autorità competente dovranno, pertanto, essere trasmessi gli elementi eventualmente appresi in sede ispettiva o di verifica documentale qualora sia un soggetto diverso da quello che ha rilevato l'omissione.

Nel caso di progetti di competenza regionale con istruttoria ARPAE il procedimento sarà avviato da ARPAE attraverso l'invio della nota con la quale si assegna il termine all'interessato per avviare il procedimento di valutazione ambientale postuma. Di detto avvio dovrà essere data comunicazione anche alla Regione.

Per un omogeneo comportamento, si assegna un termine pari a 60 gg la presentazione dell'istanza di screening e di 120 gg per la presentazione di un'istanza di PAUR salvo che per ragioni di particolare complessità l'Autorità competente ovvero ARPAE (nel caso di progetti di competenza regionale con istruttoria ARPAE) ritengano opportuno di assegnare un termine più ampio.

In proposito si ricorda che ai sensi dell'articolo 29, comma 3, "scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità".

Per la presentazione dell'istanza si utilizza l'apposita modulistica pubblicata sul sito web della Regione. La valutazione oggetto del procedimento riguarda un progetto già realizzato e, come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria, deve tenere conto degli impatti prodotti ab inizio dall'opera (valutazione c.d. "ora per allora"). Nel compiere tale valutazione, si dovrà tenere conto delle disposizioni vigenti alla data di realizzazione del progetto; della circostanza che si tratta di impianto esistente i cui impatti ambientali risultano già in parte valutati dagli strumenti di pianificazione e di autorizzazione vigenti e della conformità agli standard ambientali eventualmente già conseguiti dall'impianto. La valutazione ambientale postuma di una modifica progettuale non si estende alle parti di opere e attività realizzate legittimamente prima della entrata in vigore della disciplina relativa alle valutazioni

ambientali; per tali e attività parti saranno valutati, ove ciò si renda necessario, gli effetti cumulativi. Dopo avere definito gli impatti dell'opera si potranno stabilire misure di mitigazione e di compensazione di tali impatti tenendo conto della sostenibilità economico-sociale-ambientale delle stesse con riferimento ad un'attività esistente.

La norma prevede anche la possibilità che la valutazione abbia un esito negativo. In tal caso, l'articolo 29, comma 3 stabilisce che "l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità." Nel caso di progetto soggetto a VIA, le regole procedurali da seguire per il nuovo procedimento attivato sono quelle del Procedimento di Autorizzazione Unica Regionale (PAUR) ai sensi dell'articolo 27 bis del d.lgs. n. 152/2006 e della legge regionale n. 4 del 2018. Nell'ambito del PAUR, le autorizzazioni non aventi connotazioni ambientali già rilasciate dai soggetti competenti, sono allegate al provvedimento e di norma non sono oggetto di rivisitazione.

Le autorizzazioni di tipo ambientale potranno essere confermate ad esito della valutazione positiva di VIA e andranno alla loro originale scadenza. Un ultimo cenno ai progetti di modifica di opere realizzate legittimamente prima dell'entrata in vigore della disciplina sulle valutazioni ambientali. In proposito si evidenzia che, in base alla giurisprudenza, la valutazione di compatibilità ambientale riguarda il progetto di modifica e non si estende all'impianto esistente; cionondimeno, nell'ambito dell'esame degli effetti cumulativi, è necessario valutare l'impatto ambientale della modifica presentata tenendo conto anche dell'impianto esistente. La valutazione che l'amministrazione compie con riferimento all'impianto esistente è finalizzata, laddove ciò sia necessario, all'individuazione di eventuali misure di mitigazione dell'impatto ambientale e non può estendersi fino a mettere in discussione la prosecuzione dell'attività ovvero la localizzazione dell'opera (cfr. Tar Lombardia sent. n. 406/2022, Tar Campania sent. N. 1084/2020; Tar Lombardia sent. N. 101/2018).

Da ultimo si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni in ordine all'interpretazione dell'articolo 6, comma 9 bis del d.lgs. n. 152 del 2006 introdotto con legge n. 108/2021: "Ai sensi dell'articolo 6, comma 9-bis. "Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9."

L'avvio di una procedura di valutazione preliminare ambientale di cui all'articolo 6, comma 9, in presenza dei presupposti indicati al successivo comma 9bis costituisce una facoltà del proponente e riguarda solo le modifiche progettuali sottoposte dalla normativa a valutazione ambientale.

sicurezza@confartigianato.fo.it

Privacy

Google, Garante privacy: stop all'uso degli Analytics Dati trasferiti negli Usa senza adeguate garanzie

Il sito web che utilizza il servizio Google Analytics (GA), senza le garanzie previste dal Regolamento Ue, viola la normativa sulla protezione dei dati perché trasferisce negli Stati Uniti, Paese privo di un adeguato livello di protezione, i dati degli utenti.

Lo ha affermato il Garante per la privacy a conclusione di una complessa istruttoria avviata sulla base di una serie di reclami e in coordinamento con altre autorità privacy europee. Dall'indagine del Garante è emerso che i gestori dei siti web che utilizzano GA raccolgono, mediante cookie, informazioni sulle interazioni degli utenti con i predetti siti, le singole pagine visitate e i servizi proposti. Tra i molteplici dati raccolti, indirizzo IP del dispositivo dell'utente e informazioni relative al browser, al sistema operativo, alla risoluzione dello schermo, alla lingua selezionata, nonché data e ora della visita al sito web. Tali informazioni sono risultate oggetto di trasferimento verso gli Stati Uniti. Nel dichiarare l'illiceità del trattamento è stato ribadito che l'indirizzo IP costituisce un dato personale e anche nel caso fosse troncato non diverrebbe un dato anonimo, considerata la capacità di Google di arricchirlo con altri dati di cui è in possesso.

All'esito di tali accertamenti il Garante ha adottato il primo di una serie di provvedimenti con cui ha ammonito Caffèina Media S.r.l. che gestisce un sito web, ingiungendo alla stessa di conformarsi al Regolamento europeo entro novanta giorni. Il tempo indicato è stato ritenuto congruo per consentire al gestore di adottare misure adeguate per il trasferimento, pena la sospensione dei flussi di dati effettuati, per il tramite di GA, verso gli Stati Uniti.

Il Garante ha evidenziato, in particolare, la possibilità, per le Autorità governative e le agenzie di intelligence statunitensi, di accedere ai dati personali trasferiti senza le dovute garanzie, rilevando al riguardo che, alla luce delle indicazioni fornite dall'EDPB (Raccomandazione n. 1/2020 del 18 giugno 2021), le misure che integrano gli strumenti di trasferimento adottate da Google non garantiscono, allo stato, un livello adeguato di protezione dei dati personali degli utenti.

Con l'occasione l'Autorità richiama all'attenzione di tutti i gestori italiani di siti web, pubblici e privati, l'illiceità dei trasferimenti effettuati verso gli Stati Uniti attraverso GA, anche in considerazione delle numerose segnalazioni e quesiti che stanno pervenendo all'Ufficio. E invita tutti i titolari del trattamento a verificare la conformità delle modalità di utilizzo di cookie e altri strumenti di tracciamento utilizzati sui propri siti web, con particolare attenzione a Google Analytics e ad altri servizi analoghi, con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Allo scadere del termine di 90 giorni assegnato alla società destinataria del provvedimento, il Garante procederà, anche sulla base di specifiche attività ispettive, a verificare la conformità al Regolamento Ue dei trasferimenti di dati effettuati dai titolari.

Luca Gaspari

gaspari@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI LUGLIO 2022

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 4,147%	Euribor 3m + 5,350 = 5,097%	Euribor 3m + 6,750 = 6,497%	Euribor 3m + 8,300 = 8,047%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,747%	Euribor 3m + 3,700 = 3,447%	Euribor 3m + 4,700 = 4,447%	Euribor 3m + 5,400 = 5,147%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,747%	Euribor 3m + 3,700 = 3,447%	Euribor 3m + 4,700 = 4,447%	Euribor 3m + 5,400 = 5,147%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,997%	Euribor 3m + 5,150 = 4,897%	Euribor 3m + 6,300 = 6,047%	Euribor 3m + 8,300 = 8,047%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 2,147%	Euribor 3m + 2,900 = 2,647%	Euribor 3m + 4,700 = 4,447%	Euribor 3m + 5,400 = 5,147%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,747%	Euribor 3m + 3,700 = 3,447%	Euribor 3m + 4,700 = 4,447%	Euribor 3m + 5,400 = 5,147%

Intesa San Paolo* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,997%	Euribor 3m + 5,150 = 4,897%	Euribor 3m + 6,750 = 6,497%	Euribor 3m + 8,300 = 8,047%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,747%	Euribor 3m + 3,700 = 3,447%	Euribor 3m + 4,700 = 4,447%	Euribor 3m + 5,400 = 5,147%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,747%	Euribor 3m + 3,700 = 3,447%	Euribor 3m + 4,700 = 4,447%	Euribor 3m + 5,400 = 5,147%

* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,997%	Euribor 3m + 5,150 = 4,897%	Euribor 3m + 6,300 = 6,047%	Euribor 3m + 7,500 = 7,247%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 2,147%	Euribor 3m + 2,900 = 2,647%	Euribor 3m + 3,800 = 3,547%	Euribor 3m + 4,900 = 4,647%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,747%	Euribor 3m + 3,700 = 3,447%	Euribor 3m + 4,700 = 4,447%	Euribor 3m + 5,400 = 5,147%